



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott.ssa Maria Vessichelli	<i>Presidente</i>
dott. Andrea Gentili	<i>Componente</i>
dott.ssa Irene Ambrosi	<i>Componente</i>
dott.ssa Eleonora Reggiani	<i>Componente rel.</i>
dott. Dario Cavallari	<i>Componente</i>

letti gli atti,
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

PREMESSO

Carlo Rutigliano, a nome e per conto della lista "Pace, Terra e Dignità", ha proposto ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 legge n. 18 del 1979 e 23 d.P.R. n. 361 del 1957, avverso il provvedimento di ricusazione della menzionata lista, adottato dall'Ufficio Elettorale Circoscrizionale (Circoscrizione 1 - Italia Nord Occidentale) in data 02/05/2024, per non essere stato raggiunto - nella Circoscrizione della Regione Valle d'Aosta - il numero minimo di 1500 firme, come previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, legge n. 18 del 1979, come integrato dall'art. art. 4 *septies* decreto-legge n. 7 del 2024, conv. con modif. in legge n. 38 del 2024.

L'Ufficio ha, in particolare, rilevato che tra le sottoscrizioni dei presentatori della lista, relative alla regione Valle d'Aosta, ve ne erano molte autenticate da "Erika Guichardaz", della quale non risultava in alcun modo la qualifica rivestita, nemmeno dall'esame di altre schede di sottoscrizione e autentica, con la



conseguenza che tali sottoscrizioni, prive di valida autenticazione, non potevano essere conteggiate, né poteva attivarsi il cd. soccorso istruttorio, in ragione del carattere essenziale delle omissioni.

Nella premessa del ricorso, il Rutigliano ha evidenziato che le autenticazioni erano state raccolte precipitosamente, in virtù della modifica alla normativa elettorale, intervenuta con la legge 25 marzo 2024, n. 38 (di conversione del decreto-legge n. 7 del 2024), al fine di stigmatizzare la mancata acquisizione di un documento, formato prima della presentazione della lista, sicché ben poteva concedersi il cd. soccorso istruttorio, che avrebbe evidenziato la qualità di consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta in capo alla persona che aveva proceduto alle autentiche delle sottoscrizioni, aggiungendo che, in caso di esclusione, vi erano gli estremi per far valere l'illegittimità costituzionale delle nuove norme.

Il ricorrente ha spiegato che la persona che aveva effettuato le autenticazioni era una consigliera regionale della Valle d'Aosta e che quest'ultima, in data 15 marzo 2024, aveva comunicato in via ufficiale al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta la sua disponibilità ad autenticare le firme per la lista di cui si discute, come risultava dal documento che rappresentava tale disponibilità, protocollato e recante data certa, che la parte aveva allegato al ricorso in questa sede proposto, inviato entro le ore 12 del giorno successivo alla ricusazione, che ben poteva essere acquisito, in virtù della nota giurisprudenza in tema di soccorso istruttorio, trattandosi di documento preesistente: questo attestava inequivocabilmente la qualità rivestita da "Erika Guichardaz" e avrebbe risolto ogni dubbio in ordine alla validità delle autenticazioni.

Secondo il ricorrente, la facoltà d'integrazione documentale, prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), doveva essere consentita anche nel caso di specie, essendo riferita a documenti comunque presentati nei termini, mancanti solo di elementi accessori (come appunto l'indicazione esplicita della qualifica del soggetto autenticatore), come era avvenuto nel caso di specie, tenuto conto che il soggetto autenticatore era,

comunque, dotato della qualifica necessaria, sicché l'Ufficio Elettorale Circostrizionale avrebbe dovuto riunirsi nuovamente alle ore 12 del giorno successivo a quello della decisione sulle liste, per sentire eventualmente i delegati delle liste di candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali, come pure stabilito dall'art. 22 d.P.R. n. 361 del 1957, applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 51 legge n. 18 del 1979.

L'Ufficio Elettorale Circostrizionale ha inviato controdeduzioni.

CONSIDERATO

1. Il ricorso è infondato.

2. Com'è noto, le firme degli elettori della circoscrizione che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nel primo comma dell'articolo 14 legge n. 53 del 1990, nel testo attualmente vigente, ove si legge che *«Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste ...omissis... dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 ...omissis... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circostrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le*



successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse».

Al successivo comma 2 dell'art. 14 legge cit. è stabilito che *«L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

L'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, prevede, poi, quanto segue: *«l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.».*

3. La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte evidenziato che, in materia di presentazione delle liste elettorali, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, l'autenticazione deve essere effettuata da pubblico ufficiale di seguito alla sottoscrizione, il quale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio, precisando che le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono requisiti prescritti *ad substantiam* e non surrogabili (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4199 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 2941 del 07/05/2019; v. anche Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4210 del 26/04/2023).

Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono, dunque, un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta

sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della lista o delle candidature, e non un semplice elemento di prova integrabile *aliunde* (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 3022 del 09/05/2019).

Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste devono, pertanto, essere autenticate, nel rispetto, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, comma 2, n. 445 del 2000, che devono ritenersi previste a pena di nullità.

Sono, in particolare, elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 2490 del 15/05/2015; Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 3022 del 09/05/2019).

L'autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature è indefettibile requisito prescritto *ad substantiam* e non integrabile *aliunde*, in quanto funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, sez. V, 08 maggio 2013, n. 2500 e 11 febbraio 2013, n. 779).

La mancanza o la irrivalenza di detto elemento essenziale della fattispecie determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature (v. ancora Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022).

In base alla disciplina nella specie applicabile, dunque, e con specifico riferimento alla censura formulata, per una valida autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori che presentano la lista dei candidati alle elezioni non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per rendere chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori di



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

quest'ultimo, è necessaria l'indicazione, oltre che della identità, anche della qualifica rivestita, a pena di nullità dell'atto (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4199 del 25/05/2022).

4. Nel caso di specie, il soggetto autenticante si è limitato ad apporre la propria firma in calce alla certificazione di autenticità delle sottoscrizioni, senza indicare la sua qualifica e la conseguente legittimazione quale pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione.

5. Né tale incompletezza può essere integrata *aliunde* o "sanata" dalla dichiarazione dello stesso soggetto autenticante che, in qualità di consigliere regionale, prima di effettuare le autentiche, aveva comunicato in via ufficiale al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta la sua intenzione di raccogliere le firme per la lista di cui si discute.

Tale documento non assume alcun rilievo ai fini dell'esclusione del vizio invalidante l'autenticazione, poiché, come sopra evidenziato, non sana la mancata indicazione della qualifica rivestita dal soggetto al momento in cui ha proceduto alle autenticazioni.

6. Deve parimenti essere esclusa la fattibilità nella specie del cd. soccorso istruttorio.

A prescindere dall'opinione diffusa in giurisprudenza che esclude la compatibilità di tale istituto con il procedimento elettorale, in ragione della particolare celerità che lo caratterizza (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 1109 del 31/01/2023; Cons. Stato; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 6314 del 15/09/2021), occorre tenere presente che detto rimedio può operare solo ai fini della regolarizzazione di elementi del procedimento elettorale solo formalmente viziati, a condizione che non ne derivi alcun dubbio sul contenuto sostanziale, non potendosi consentire alcuna ricostruzione postuma per sanare eventuali vizi sostanziali della presentazione delle candidature (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4210 del 26/04/2023; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 6411 del 20/09/2021; Cons. Stato, Sezione III, 7 maggio 2019, n. 2940).

Inoltre, nessuna delle ipotesi individuate dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 2910 del 15/06//2015; Cons. Stato, Sez. III,

Sentenza n. 2472 del 25/05/2017) come idonee all'attivazione del soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale (caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'Amministrazione) può dirsi pertinente ai fatti prospettati nella fattispecie (così Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4210 del 26/04/2023; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 26/04/2022).

7. In conclusione, posto che l'art. 12, comma 2, legge n. 18 del 1979, come modificato, prevede il *quorum* di 1500 sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali di ciascuna delle regioni della Circoscrizione e tale *quorum* non risulta essere stato raggiunto in relazione ai sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali della Valle d'Aosta, per effetto dell'esclusione dal computo delle sottoscrizioni invalidamente autenticate, correttamente l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale ha ricusato la lista.

8. il ricorso deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2024

I Componenti

Anna Maria...
[Signature]
[Signature]
Dario...

Il Presidente

Mano...

Depositato in Segreteria
oggi 4 MAG 2024 h. 17,45

IL DIRETTORE
[Signature]
Dott. Pierluigi Esposito

